



**ACCORDO SCIENTIFICO PER IL CENSIMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELLE  
FONTI DOCUMENTARIE SULLA STORIA UNGHERESE CONSERVATE PRESSO  
L'ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO**

**TRA**

L'Archivio Centrale dello Stato (di seguito denominato "ACS"), con sede e domicilio fiscale in Roma, Piazzale degli Archivi, 27 – 00144 C.F. 80215390586, in persona del suo Direttore Generale delegato, dott. Andrea De Pasquale,

**E**

L'Archivio Nazionale Ungherese, con sede in Budapest, Bécsi kapu tér 2–4, 1014 Budapest, in persona del suo Direttore Generale dott. Csaba Szabó,

**PREMESSO**

- Che l'ACS, istituto del Ministero della Cultura, dotato di autonomia speciale ai sensi del D.M. 3 febbraio 2022 n. 46 ha il compito di conservare gli archivi prodotti dagli organi e dagli uffici centrali dello Stato italiano unitario, nonché di garantirne la consultabilità e promuoverne la conoscenza;
- Che l'ACS ha il compito di conservare, in conformità con quanto previsto dall'art. 41 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dall'art. 34 del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 e s.s.m.m.i.i., archivi e documenti, su qualunque supporto, degli organi centrali dello Stato italiano; di conservare inoltre archivi e documenti, su qualunque supporto, di enti pubblici di rilievo nazionale e di soggetti privati che lo Stato abbia in proprietà, deposito o a qualunque altro titolo;
- Che ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 42/2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'ACS promuove forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati al fine di valorizzare e promuovere la conoscenza ed una migliore fruizione degli archivi conservati;
- Che l'Archivio Centrale dello Stato conserva documentazione in diversi fondi archivistici riguardanti la storia e i rapporti tra lo Stato italiano ed ungherese;
- Che con nota del 05/12/2023 num. prot. 0003570 l'Archivio Nazionale Ungherese ha formalmente presentato richiesta per l'avvio di attività di censimento documentario, di riproduzione delle immagini, nonché di trasferimento delle digitalizzazioni e della loro registrazione come copie



hungarika nella collezione dell'Archivio Nazionale Ungherese;

- Che per la gestione delle attività si rende necessario un atto formale che regoli e definisca i rapporti tra le parti nel rispetto della normativa vigente;
- che tali premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 – Oggetto dell'accordo**

Con il presente accordo e per tutta la durata in esso prevista, le Parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente la valorizzazione della documentazione pertinente la storia ungherese conservata presso l'Archivio Centrale dello Stato secondo i termini definiti dalla presente Convenzione.

Le Parti convengono che la presente Convenzione debba essere attuata a condizione di reciprocità.

Le Parti potranno concordare per iscritto eventuali modifiche alle attività oggetto della presente Convenzione che, nel corso dello svolgimento delle attività, si rendano necessarie o comunque opportune per il miglior esito della ricerca o che siano suggerite dai risultati conseguiti nel corso della sua esecuzione.

### **Articolo 2 – Obblighi delle Parti**

L'ACS si impegna a supportare, con le proprie qualificate competenze, le attività di ricerca dei ricercatori afferenti all'Archivio Nazionale Ungherese.

In particolare:

- consentire l'accesso al personale appositamente delegato dall'Archivio Nazionale Ungherese per lo svolgimento delle attività correlate alla ricerca;
- consentire e agevolare la ricerca e la consultazione dei materiali oggetto della ricerca;
- procedere alla riproduzione del materiale selezionato dal personale afferente all'Archivio Nazionale Ungherese secondo i formati e nella risoluzione che saranno di volta in volta indicati;
- fornire all'Archivio Nazionale Ungherese le copie digitali attraverso il delegato agli archivi.

L'Archivio Nazionale Ungherese si impegna a:

- individuare tra diversi fondi archivistici conservati in ACS la documentazione di proprio interesse



da digitalizzare;

- affidare la digitalizzazione al servizio di riproduzione dell'ACS;
- astenersi dal richiedere di digitalizzare documentazione che risultasse fragile o danneggiata e a comunicarlo tempestivamente al personale della sala di studio;
- indicare sempre la corretta segnatura e collocazione del documento originale;
- indirizzare ad ACS le ulteriori richieste di copie;
- corrispondere ad ACS un rimborso spese per il costo vivo sostenuto per le riproduzioni e per la fornitura;
- conservare le immagini digitali dei documenti ungheresi ricevuti dall'ACS nella propria collezione come copie hungarika.

### **Articolo 3 – Referenti**

L'Archivio Nazionale Ungherese designa come Referente della presente Convenzione la dott.ssa Krisztina Tóth, delegata speciale per la cooperazione archivistica. La dott.ssa Tóth mantiene i contatti con le parti, ordina le riproduzioni, organizza il pagamento attraverso l'Ambasciata d'Ungheria presso la Santa Sede e riceve le riproduzioni richieste, consegnandole poi all'Archivio Nazionale Ungherese.

L'ACS designa la dott.ssa Valentina Carola quale Referente della Convenzione in oggetto. La dott.ssa Carola, direttrice della sala di studio, coordina per ACS le attività di distribuzione e selezione dei materiali per i referenti dell'Archivio Nazionale Ungherese.

L'eventuale sostituzione dei Referenti delle Parti dovrà essere comunicata tempestivamente per iscritto all'altra Parte.

### **Articolo 4 – Conservazione e divulgazione delle digitalizzazioni**

L'ACS autorizza l'Archivio Nazionale Ungherese a conservare e catalogare presso propri supporti informatici le immagini digitali ottenute dalla riproduzione dei documenti originali. Per ciascun documento saranno indicati la segnatura archivistica e luogo di conservazione dell'originale.

L'ACS autorizza inoltre l'Archivio Nazionale Ungherese a rendere disponibili alla consultazione dei propri ricercatori la documentazione riprodotta. L'Archivio Nazionale Ungherese può inoltre rendere



disponibili *online* in bassa risoluzione le immagini digitali, rendendone però impossibile il *download*.

Le parti concordano di valutare congiuntamente l'opportunità di addivenire a pubblicazioni scientifiche che abbiano ad oggetto le attività ed i risultati della collaborazione scientifica, salvaguardando in ogni caso quanto disposto dal seguente Art. 5.

### **Articolo 5 – Proprietà Intellettuale e pubblicazioni**

L'ACS, in quanto soggetto conservatore della documentazione, è il solo titolare di diritti sulle digitalizzazioni.

### **Articolo 6 – Segretezza e confidenzialità**

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione che sia stata preventivamente dichiarata confidenziale scambiata in esecuzione della presente Convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Si dà atto che dalla presente disposizione come dalla presente Convenzione non derivano impedimenti od ostacoli all'adempimento da parte dell'Archivio Nazionale Ungherese o dell'ACS, quali pubbliche amministrazioni, agli obblighi di trasparenza ed accesso previsti dalla legge.

### **Articolo 7 – Utilizzo del logo**

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti di entrambe le parti.



### **Articolo 8– Validità, durata e rinnovo dell’Accordo**

Il presente contratto entra in vigore dalla sua sottoscrizione tra le Parti (in caso di firma differita dalla data dell’ultima firma apposta) e avrà la durata di 24 mesi. Il medesimo potrà essere rinnovato o prolungato, sulla base di un accordo scritto approvato dagli Organi Deliberanti delle Parti da proporre almeno due mesi prima della scadenza.

### **Articolo 9 – Recesso**

Ciascuna Parte può liberamente recedere dal presente Contratto mediante comunicazione da trasmettere all’altra Parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite e-mail con firma elettronica certificata con preavviso non inferiore a sessanta (60) giorni.

Restano salve le attività compiute e gli obiettivi conseguiti fino al momento dell’efficacia del recesso, che seguiranno il dettato del precedente Art. 5.

### **Articolo 10 - Trattamento dei dati personali**

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, le parti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula della presente Convenzione.

### **Articolo 11 – Risoluzione di eventuali controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, le Parti indicano il Foro di Roma quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione e l’esecuzione del presente accordo.

### **Articolo 12 – Comunicazioni**

Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l’esecuzione del presente Contratto dovrà



essere effettuata utilizzando i seguenti indirizzi:

Per l'ACS: [acs@cultura.gov.it](mailto:acs@cultura.gov.it) e [valentina.carola@cultura.gov.it](mailto:valentina.carola@cultura.gov.it)

Per l'Archivio nazionale Ungherese: [titkarsag@mnl.gov.hu](mailto:titkarsag@mnl.gov.hu) e [TothKrisztina@mfa.gov.hu](mailto:TothKrisztina@mfa.gov.hu)

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

### **Articolo 13 – Registrazione e spese**

Il presente accordo, sottoscritto in modalità digitale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Tali spese sono a carico della Parte richiedente.

Il presente contratto è esente dalle spese per l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegato B, annessa al d.P.R. n. 642 del 1972.

### **Articolo 14 - Disposizioni finali**

La presente Convenzione può essere emendata, modificata, sostituita, rinnovata o ampliata solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

L'accordo, pena nullità, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Roma li, 06 settembre 2024

Per l'Archivio centrale dello Stato

Il Direttore generale delegato

Dott. Andrea De Pasquale

Per l'Archivio nazionale Ungherese

Il Direttore generale

Dott. Csaba Szabó